

Civile Ord. Sez. 3 Num. 13606 Anno 2021

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 19/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 32188-2018 proposto da:

PETGAR MEHRZAD, PETGAR SHAHRZAD,

rappresentate e difese dagli AVVOCATI

GIUSEPPE PIZZUTELLI e FRANCESCO CIGLIANO ed

elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo

studio del secondo in VIA DEGLI SCIPIONI 132,

2020 pec:

avvgiuseppe.pizzutelli@pecavvocatifrosinone.

2394

it

francescocigliano@avvocatiroma.org

- **ricorrenti** -

contro

PARLATO FRANCO, PARLATO PAOLO, rappresentati
e difesi dall'AVVOCATO MARILENA GUGLIELMANA
e con la medesima elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 18, presso lo
studio dell'avvocato MARIA GRAZIA ALFISI,
pec:

marilena.guglielmana@lecco.pecavvocati.it

-
nonchè contro

VALLEBONA VALERIA, VALLEBONA VITTORIA ROSA,
rappresentate e difese dall'AVVOCATO PAOLO
BASSANO e con il medesimo elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'AVVOCATO
SIMONE DI TOMMASO, in Roma, via Guido
D'Arezzo 18, pec:

paolo.bassano@lecco.pecavvocati.it;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1665/2018 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il
30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 14/12/2020 dal
Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

Ritenuto che:

1.Le signore Shahrzad Petgar e Mehrzad Petgar, figlie legittime di Petgar Ali Asghar e di Nadioley Masumeh, la prima uccisa da Licio Parlato, suo coniuge in seconde nozze, in data 21 ottobre 2006, convennero in giudizio con atto di citazione del 14/1/2014 Franco Parlato e Paolo Parlato, eredi legittimi di Licio Parlato, nati da un precedente matrimonio del medesimo, per sentirli dichiarare responsabili e condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla uccisione della madre. Dedussero di essere a conoscenza del fatto che i Parlato, dopo l'evento delittuoso, avevano risarcito i danni da morte di cui era responsabile il loro dante causa alle signore Vittoria e Valeria Vallebona, anch'esse figlie della defunta Petgar Ali Asghar, nate da un precedente matrimonio della vittima con Lorenzo Vallebona, e di non aver, invece, ottenuto nulla per se stesse nonostante con le Vallebona fossero intercorse due scritture private con le quali era stato liquidato il risarcimento nei loro confronti e previsto un deposito fiduciario presso un notaio di una somma da destinare ad altri eredi.

I Parlato si costituirono in giudizio contestando la domanda sulla base di due distinti argomenti. Innanzitutto, evidenziarono di non aver ricevuto alcuna missiva interruttiva della prescrizione dal 21/10/2006 ed in secondo luogo eccepirono che la domanda avrebbe dovuto essere rivolta alle sorelle Vallebona, le quali erano state incaricate di gestire tutte le domande risarcitorie derivanti dall'uccisione della Petgar. Chiesero pertanto la chiamata in garanzia delle Vallebona per sentir dichiarare che le stesse erano tenute a manlevare i Parlato di quanto da questi fosse risultato dovuto nei confronti delle Petgar. Le Vallebona si costituirono in giudizio eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e

comunque si chiamarono fuori da ogni responsabilità dichiarando di essere tenute a manlevare i Parlato solo nei limiti della scrittura privata del 16 luglio 2009.

Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, rigettò la domanda ritenendo che il diritto al risarcimento del danno delle attrici fosse prescritto, non potendosi attribuire efficacia interruttiva a due lettere raccomandate spedite e ricevute dai Parlato, essendo nel frattempo il termine di prescrizione già decorso.

Le Petgar proposero appello contestando che i convenuti avessero sollevato eccezione di prescrizione e deducendo che mai gli stessi avevano dichiarato di volersi avvalere della prescrizione, mancando una inequivoca volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato. Con il secondo motivo le appellanti censurarono la sentenza per aver erroneamente ritenuto che le lettere raccomandate, spedite in data 8 gennaio 2013 e ricevute in data 11 e 17 gennaio 2013, non avessero svolto l'efficacia interruttiva della prescrizione senza avvedersi che già l'accordo transattivo intervenuto tra i Parlato e le terze chiamate aveva prodotto un effetto interruttivo.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1665 del 2008, ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado e precisando che per far valere l'eccezione di prescrizione non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente una manifestazione non univoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte con riferimento al decorso del termine, desunta dalla dichiarata constatazione che non erano pervenute missive interruttrive della prescrizione stessa.

La corte territoriale ha ribadito l'intervenuta prescrizione del diritto delle attrici, l'irrilevanza delle lettere raccomandate spedite dopo che il termine di prescrizione era maturato e l'irrilevanza di un preteso atto di riconoscimento di debito relativo a scritture che le stesse attrici avevano disconosciuto. In ogni caso ha ritenuto che le dichiarazioni cui le attrici facevano riferimento non potessero valere ai fini dell'interruzione della

prescrizione. L'avvenuto decorso del termine di prescrizione ha conseguentemente determinato il rigetto della domanda di manleva.

Avverso la sentenza le Petgar hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, i Parlato e le Vallebona.

La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Rilevato che:

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione degli artt. 2943-2945 c.c., 112 e 167 cpc e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 quanto al capo della sentenza del Tribunale secondo cui l'eccezione di prescrizione è stata validamente formulata da Paolo e Franco Parlato - le ricorrenti tornano a contestare l'assenza di dichiarazioni univoche atte a significare la volontà di avvalersi della prescrizione. I giudici avrebbero errato nel ritenere che i Parlato intendessero avvalersi della prescrizione, laddove mancherebbero entrambi gli elementi costitutivi della medesima e cioè l'inerzia del titolare del diritto e la manifestazione di volontà di avvalersi dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento: la corte avrebbe dovuto rilevare l'omessa allegazione e rappresentazione, da parte dei Parlato, di entrambi gli elementi costitutivi, in quanto difettava la deduzione da parte dei convenuti della inerzia delle attrici titolari del diritto azionato nonché la manifestazione di volontà di profittare dell'effetto che l'ordinamento ricollega all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

1.1 Il motivo è infondato e la motivazione della sentenza è corretta. L'espressione ritenuta sia dal giudice di prime cure che dalla Corte territoriale – cioè quella secondo cui: "Peraltro nessuna missiva interrutiva è mai pervenuta ai convenuti dal 21/10/2006 data del decesso materno" – era pienamente idonea alla deduzione dell'eccezione

di prescrizione, posto che le parole usate non potevano che oggettivamente sottendere un'attività processuale di proposizione di quell'eccezione, se non altro per l'impossibilità di prestarsi ad un diverso apprezzamento. Lo si nota a prescindere dal rilievo relativo che notoriamente deve assegnarsi alla volontà nel compimento degli atti processuali. In particolare, l'uso dell'espressione "nessun atto interruttivo", essendo logicamente spiegabile solo perché rilevante in funzione della prospettazione dell'inesistenza di alcuna fattispecie idonea ad interrompere il corso della prescrizione, implicava necessariamente la proposizione di un'eccezione di prescrizione,

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso fatto proprio dall'impugnata sentenza e cioè nel senso che, per avvalersi del termine di prescrizione, non è necessario far ricorso a formule sacramentali, essendo sufficiente, oltre all'inerzia nell'attivazione del diritto, anche la volontà in qualunque modo espressa di avvalersi della prescrizione. La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (nella specie, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un diritto), sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere ravvisati nella mera produzione di documenti, benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta eccezione (Cass., 1, n. 11412 del 12 novembre 1998).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2947 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. quanto al capo della sentenza della Corte territoriale secondo cui la decorrenza della prescrizione quinquennale coincide con la data del fatto illecito (21 ottobre 2006) piuttosto che con quella del decreto di archiviazione.

2.1 Il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova, che non è di mera rilevazione dell'efficacia giuridica di fatti acquisiti al giudizio, ma suppone la loro attività di rilevazione, particolarmente

quanto al contenuto del decreto di archiviazione. Si rileva anzi dalla lettura dell'illustrazione del motivo che la questione era stata esaminata e risolta negativamente a sfavore delle attuali ricorrenti dal primo giudice ed esse si astengono dal dire se e come avessero impugnato la decisione. Se si passa alla lettura della sentenza emerge, poi, là dove essa riferisce i motivi di appello, che non era stato proposto un motivo riguardo alla relativa statuizione, dal che si evidenzia che la questione era rimasta coperta da giudicato interno ai sensi dell'art. 329 c.p.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti deducono violazione degli artt. 2944, 2947 c.c. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 cpc quanto al capo della sentenza della corte territoriale secondo cui le scritture transattive del 2008 e 2009, intercorse tra i Parlato e le Vallebona, non configurerebbero atti di ricognizione di debito idonei alla interruzione della prescrizione. Assumono che, erroneamente, il giudice di merito abbia escluso che le comunicazioni intercorse tra le parti nel 2013 avessero avuto l'efficacia interruttiva della prescrizione sul rilievo che la stessa fosse già maturata, quando, invece, le scritture contenevano il riconoscimento del debito da parte dei Parlato.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione ai sensi dell'art. 360, c. 1 n. 3 c.p.c. dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 c.c. nonché del principio letterale come tecnica d'interpretazione primaria di verifica quanto al capo di sentenza concernente l'interpretazione delle transazioni datate 19/7/2008 e 16/7/2009 quali dichiarazioni non implicanti inequivoco riconoscimento, da parte dei Parlato, del debito risarcitorio nei confronti delle attrici. Con questo motivo le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha disconosciuto il valore ricognitivo di debito delle scritture intercorse tra i Parlato e le Vallebona.

5. Con il quinto motivo si prospetta violazione degli artt. 1372 e 2944 c.c. quanto al capo di sentenza che, confermata la pronuncia di primo grado, ha rigettato il motivo di appello con il quale si chiedeva di affermare che

il termine di prescrizione era stato interrotto dalle scritture del 2008 e del 2009 integranti atti di riconoscimento del debito.

3-5 Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono fondati.

E' giurisprudenza risalente e consolidata di questa Corte quella che reputa possibile che il riconoscimento del diritto quale atto interruttivo della prescrizione possa essere fatto anche con una manifestazione di volontà diretta ad un terzo.

Si considerino a tal proposito le seguenti conformi pronunce: Cass., 3, n. 2567 del 12/10/1964 "La dichiarazione di riconoscimento da parte del debitore, di cui all'art 2944 cod civ, è un atto unilaterale non sottoposto a particolari formalità, per cui può essere fatta anche verbalmente, né è necessario che avvenga nei confronti del titolare per diritto, potendo essere attuata anche nei riguardi di un terzo, purché in ogni caso risulti univoca l'ammissione del debito (V 773/64; 3008/62; 585/62; 1055/61; 2338/60; 403/60; 296/60 404-45); Cass., 2, n. 142 del 26/1/1965 "Ai fini dell'art. 2944 c.c. il riconoscimento del diritto può essere operato anche nei confronti di un terzo"; Cass., 1, n. 3497 del 25/10/1968: " La dichiarazione di riconoscimento del debito da parte del debitore, perché produca effetti interruttivi della prescrizione, non è necessario che avvenga nei confronti del titolare del diritto, ben potendo essere attuata anche nei confronti di un terzo, purché sia univoca l'ammissione del debito."; Cass., 2, n. 2582 del 14/7/1969: "Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere perché produca l'effetto interruttivo, previsto dall'art. 2944 cod.civ., non é necessario che avvenga nei confronti del titolare del diritto, ben potendo essere effettuato anche nei confronti di un terzo, purché, in ogni caso, risulti univoca l'ammissione dell'esistenza del diritto." Cass., 3 n. 577 del 26/2/1972: "Il riconoscimento del debito, quale atto interruttivo della prescrizione, è valido anche se la dichiarazione ricognitoria non è fatta direttamente al soggetto interessato, ma ad un terzo, salva al giudice la valutazione circa la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e

l'univocità nell'ammissione della esistenza del diritto"; Cass., L, n. 562 del 23/1/1984 "Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, può essere effettuato anche nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto stesso, purché, in ogni caso, l'ammissione dell'esistenza di quest'ultimo, risulti assolutamente univoca"; Cass., 2, n. 20878 del 27/10/2005: "Ai fini della interruzione della prescrizione il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede soltanto, in chi lo compie, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo, ovvero alla generalità dei soggetti."

Sulla base della citata e consolidata giurisprudenza di questa Corte il contenuto delle due scritture di transazione, che è stato riprodotto, è chiaro nel senso di esprimere la volontà del riconoscimento del debito con riguardo a tutti gli eredi della *de cuius*.

Rileva il Collegio che è palesemente errata l'argomentazione della Corte d'Appello, secondo la quale dovrebbe essere esclusa l'applicazione dell'art. 2944 c.c. quanto all'effetto interruttivo a vantaggio delle ricorrenti perché esse avevano <<apertamente sconfessato tali scritture>>, dichiarando <<di non aver mai partecipato alle stesse>>, <<di non condividere il loro contenuto>> e <<di non volerne profittare>>. Invero, queste affermazioni delle ricorrenti evidenziano un dissenso dall'efficacia dispositiva negoziale dei due atti sulla base della valutazione della loro convenienza e non possono essere intese come relative all'effetto del riconoscimento del debito, atteso il suo carattere favorevole per le ricorrenti a differenza di quanto emergente da detta efficacia. Si vuol dire cioè che si tratta di affermazioni che per il loro stesso tenore sono finalizzate ad evitare, tramite una dichiarazione di approfittamento, una soluzione per esse svantaggiosa della vicenda. Inoltre, deve considerarsi che l'argomentare della corte territoriale va censurato anche perché l'atto di ricognizione del debito è espressione non già dell'efficacia propria di un atto negoziale, bensì dell'efficacia di un atto

giuridico in senso stretto, in cui conta solo la volontà dell'atto e non degli effetti. Sicché, la dichiarazione di non voler profittare quale manifestazione negoziale a sua volta non risulta in alcun modo sul piano oggettivo pertinente all'effetto del riconoscimento realizzatosi tramite un atto non negoziale e, dunque, di rifiuto dell'effetto dell'interruzione della prescrizione. Va detto anzi che al contrario rivela l'oggettiva volontà di avvalersi di tale effetto, la cui rilevanza dal punto di vista delle ricorrenti contraddice la definizione della vicenda con i negozi transattivi.

La prescrizione risultava, dunque, interrotta da un riconoscimento e la sentenza che ha escluso tale effetto ricognitivo va, dunque, cassata.

6. Conclusivamente il primo motivo va rigettato, il secondo dichiarato inammissibile, il terzo, il quarto ed il quinto motivo accolti per quanto di ragione. La sentenza è cassata in relazione con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, accoglie per quanto di ragione il terzo, il quarto ed il quinto motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.